

**ON.LE TRIBUNALE DI TREVISO**  
**ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO**  
**RICORSO EX ART.700 C.P.C.**

**CON ISTANZA DI TRATTAZIONE DA REMOTO EX ART.127 BIS C.P.C.**

per la sig.ra Daniela Pia RIGGI, nata a San Cataldo (CL) il 19/10/1964, C.F. RGGDLP64R59H792M, ivi residente in Via L. Einaudi n°1, appresentata e difesa per [procura](#) su separato foglio congiunta al presente atto digitale dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro (C.F. SPTSVT70H14C351Q - fax 095383876 - PEC [salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it)) del Foro di Catania, la cui indicazione pec che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica.

**CONTRO**

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e del Merito, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: 80185250588) domiciliato ope legis c/o l'Avv.ra distrettuale dello Stato di Venezia

1

**AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATA ASSEGNAZIONE**  
**PROVVISORIA DELLA RICORRENTE IN PROVINCIA DI**  
**CALTANISSETTA A.S. 2024/2025**  
**E PER L'EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI URGENTI ATTI AD**  
**ASSICURARE IMMEDIATAMENTE IL DIRITTO LESO**

**oggetto:** *pubblico impiego – personale docente – assegnazione provvisoria ex art.475 D.Lgs. 297/1994*

La ricorrente è docente del Ministero dell'Istruzione, quale docente di Scuola primaria-sostegno, titolare di contratto a Treviso presso l'Istituto comprensivo "Masaccio", dal che la competenza territoriale e inderogabile dell'adito Tribunale ex art.413 V c. c.p.c.

In ossequio alle norme, dettate dal D.Lgs. 297/1994 (cd. T.U. del personale scolastico) e regolate in dettaglio in seno ad apposito C.C.N.I., che consentono la cd.



mobilità annuale (assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni *ndr*) al personale scolastico, la ricorrente, avendo tutto l'interesse ad avvicinarsi alla famiglia ed alla residenza, presentava l'apposita domanda volta ad ottenere l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/25 presso la provincia di Caltanissetta.

Come noto, le assegnazioni provvisorie previste dall'art. 475<sup>1</sup> del [D.Lgs. 297/94](#) (cd. T.U. personale scolastico) consentono agli interessati di presentare domanda per una qualsiasi delle motivazioni indicate all'art.7 c.1 (per i docenti) e all'art. 17 c.1 (per gli ATA) del C.C.N.I., ovvero per ricongiungimento al coniuge, oppure ai figli, oppure ai genitori, oppure per ragioni di cura in presenza di gravi motivi di salute (gravi patologie) proprie o dei familiari assistiti, domanda grazie alla quale essere avvicinati per un anno scolastico, pur mantenendo la titolarità in altra sede.

I posti disponibili in organico saranno utilizzati a questo scopo: si tratta del cd. "organico di fatto", ossia di tutti i posti disponibili ancorché non necessariamente vacanti.

È accaduto, invece, che per un'inescusabile disfunzione, imputabile esclusivamente all'Amministrazione, un cospicuo numero di cattedre disponibili non sia stato utilizzato fra le sedi di assegnazione e la ricorrente non abbia ottenuto l'assegnazione presso la sede richiesta, rimanendo costretta alla destinazione su Treviso anche l'a.s. 2024/25.

**Vero è, invece, che la sede tale da consentire alla docente RIGGI l'assegnazione provvisoria esisteva ed era disponibile proprio a seguito delle stesse operazioni di assegnazione provvisoria** e si trattava, come richiesto dalle fonti regolatrici, di un posto o cattedra la cui disponibilità fosse accertata per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra.

Questi i fatti, sinteticamente riassunti.

<sup>1</sup> 1 Questo il testo dell'art.475:

1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.  
2. Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.  
3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.  
4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.  
5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia, per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.  
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali.  
7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia



Con l'[intesa](#) (all.2) in materia del 27 giugno 2024 le parti (M.I.M. e Sindacati) hanno espressamente convenuto di rinviare la procedura contrattuale per il rinnovo dell'apposito C.C.N.I. dedicato alle assegnazioni provvisore ed alle utilizzazioni all'esito della conclusione della contrattazione sul rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità ordinaria del personale docente, educativo e ATA, e di dare altrettanto espressamente atto dell'ultrattività del [Contratto collettivo nazionale integrativo](#) (all.1) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (già prorogato per il 2022/23 e per il 2023/24) anche per l'a.s. 2024/25.

Nelle more, onde disciplinare l'avvio della procedura per l'anno scolastico 2024/25, il M.I.M. con propria [nota](#) (all.3) Prot. n. AOODGPER U. 0101933 del 04 luglio 2024, indicava le sequenze operative, prescrivendo le date di scadenza entro le quali presentare la domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e segnatamente disponendo l'apertura dell'apposita piattaforma informatica costituita dal dedicato <<punto di accesso>> denominato “*Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto*” dall'11 al 24 luglio 2024.

3

La materia è, quindi, disciplinata nel dettaglio ancora oggi del Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, come integrato dalla sopradetta nota operativa.

In seno al richiamato testo contrattuale è precisato, chiaramente, che le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, ai sensi dell'art.9, debbano concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto, giorno di chiusura delle funzioni SIDI: tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, infatti, ai sensi degli artt. 9 e 19 del CCNI dovranno svolgersi in tempo utile per consentire il corretto avvio del successivo anno scolastico, ossia dall'1/9 in poi.

In buona sostanza, tutte le sequenze operative delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2024/2025 hanno un limite ultimo al 31 agosto 2024 e ciò impone di considerare, per l'appunto, che l'unico limite vigente sia, come emerge, il cd. divieto di rifacimento delle operazioni già disposte, ma non anche gli



scorrimenti su disponibilità originarie o sopravvenute, purché effettuati entro il 31 agosto.

La ricorrente, quindi, come gli altri docenti del territorio nazionale, era tenuta a rispettare un preciso termine e lo rispettava, tramite inoltramento di apposita domanda informatica.

Al contrario, l'Amministrazione rendeva impenetrabile il proprio operato, distinguendo di provincia in provincia i tempi di disposizione delle assegnazioni e rendendo "inservibili" determinate cattedre, invece, disponibili per l'intero anno scolastico entro il 31/08/2024.

Più in particolare, l'Ambito territoriale di Caltanissetta-Enna pubblicava l'[elenco delle assegnazioni](#) (all.4 e 5) in data **26/08/2024 - ore 17.58** -, ossia ampiamente prima della scadenza del termine generale del 31.8 che impone, come detto, che le operazioni di mobilità precedano l'avvio dell'anno scolastico.

Altrettanto facevano gli altri Ambiti territoriali che effettuavano a loro volta tale pubblicazione.

In particolare, l'attenzione va fissata - per quanto di interesse al presente ricorso - sull'operato dell'Ambito territoriale di Agrigento che disponeva la [pubblicazione dei movimenti](#) (all.6 e 7) nella stessa data del **26/8/2024, ma alle ore 17.26** (mezz'ora prima di CL-EN !): per effetto delle assegnazioni provvisorie disposte e pubblicate dall'A.T. di Agrigento risultavano numerosissimi docenti della medesima classe di concorso che da Caltanissetta ottenevano assegnazione provvisoria su Agrigento liberando le relative cattedre, pacificamente disponibili per gli aspiranti al movimento su Caltanissetta<sup>2</sup>.

Tale disponibilità, documentata e certamente anteriore alla scadenza del 31/8, **e addirittura anteriore alla pubblicazione dei movimenti da parte dello stesso A.T. di Caltanissetta-Enna** (!) avrebbe altrettanto certamente consentito l'assegnazione provvisoria alla ricorrente ed altre decine di docenti.

Tuttavia, malgrado le vibranti richieste personali degli interessati e collettive per tramite sindacale, l'Ambito territoriale di Caltanissetta-Enna decretava la "[chiusura](#)"

---

<sup>2</sup> Le due province sono limitrofe.



delle operazioni già in data 27/8/2024 (all.8), impedendo alle operazioni stesse di avere una logica, una coerenza territoriale e di comunicare fra loro.

La ricorrente risulta essere la trentunesima docente (la prima nell'apposita fascia) a non aver ottenuto assegnazione provvisoria su scuola primaria sostegno, per la cui soddisfazione sarebbero dunque state sufficienti solo due cattedre ricomprese fra quelle richieste, quindi in posizione certamente utile rispetto alle circostanze infra narrate, essendosi liberate grazie alle assegnazioni su Agrigento **ben 42 (!) cattedre** della medesima classe di concorso (primaria-sostegno).

#### BREVE DISAMINA SPECIFICA DELLA CONDIZIONE DELLA RICORRENTE

Si impone una disamina dettagliata dalla quale comprendere agevolmente la piena *legittimatio ad causam* della ricorrente.

Si premette che per il 2024/25 il sistema, per come regolato dalla sopra menzionata nota ([all.3](#)) Prot. n. AOODGPER U. 0101933 del 04 luglio 2024, ha previsto espressamente che i docenti neoassunti (nell'a.s. 2023/24) pur essendo soggetti al vincolo di permanenza nella provincia d'assunzione, **potessero comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione** per l'a.s.

5

2024/25 <<...nell'ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino nelle categorie previste dall'art.1, comma 5, dell'Intesa di proroga del 27 giugno 2024, sotto riportate, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova...>>: in sostanza, ove gli stessi fossero in sovrannumero od in esubero, ovvero versassero in ipotesi di applicazione dei benefici di cui all'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 avrebbero potuto comunque presentare istanza di assegnazione provvisoria.

La stessa nota precisa (cfr. pag.4) che la loro domanda <<...trova applicazione dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza operativa di cui all'Allegato 1 del CCNI...>>: in sostanza è lavorata in subordine alle domande dei soggetti già assunti in ruolo precedentemente, ma prima dei docenti privi di specifico titolo di specializzazione su sostegno.

Questo è esattamente il caso della ricorrente.

Come mostrano gli stessi elenchi (all.5 e 5 bis) delle assegnazioni pubblicato dall'A.T. di Caltanissetta-Enna, la ricorrente si trova al **posto n.2** dell'apposito



[elenco](#) (all.5bis) che gradua i neo assunti in coda ad [altro elenco](#) (all.5) ove si collocano, invece, gli aspiranti “ordinari”, ossia assunti in ruolo prima dell’a.s. 2023/24; la sua posizione è accompagnata dalla precedenza quale disabile grave (condizione che accomuna tutti e 10 gli aspiranti ivi presenti e che li ha legittimati alla proposizione dell’istanza *ndr*).

Tale secondo elenco viene soddisfatto solo in subordine agli aspiranti compresi in altro primo elenco che riguardano le assegnazioni provvisorie dei docenti precedentemente assunti, ma prima dei docenti privi di titolo di specializzazione su sostegno; lo stesso elenco, tuttavia, mostra come anche alcuni dei 10 aspiranti ivi inseriti siano già stati soddisfatti e che, dunque, il procedimento sia giunto anche alle loro posizioni.

Ma, per sgombrare il campo da possibili dubbi, in questa sede si mostrerà il dato “algebrico” relativo al diritto vantato dalla ricorrente.

Ed infatti, va evidenziato come in seno alla [graduatoria](#) dei docenti già precedentemente a t.i. (all.5) non abbiano ottenuto assegnazione i soli docenti collocati in posizione 74, 75, 83, 87, 90, 91, 92, 114, 115, 122 e 126<sup>3</sup>, e, quindi in tutto **11 docenti**; prendendo poi ad esaminare il [secondo elenco](#) (all.5 bis), destinato ai 10 docenti titolari dei benefici di cui alla L.104 e che hanno potuto presentare istanza anche se assunti nel 2023/24, la ricorrente, collocata in seconda posizione, sia la prima non soddisfatta<sup>4</sup> dalla mancata assegnazione, quindi **sono sufficienti 11 cattedre** a concretare il buon diritto della ricorrente e, come già evidenziato, le mancate assegnazioni, già prendendo ad esame il “misfatto” relativo alla pubblicazione dell’A.T. di Agrigento ed al mancato recepimento di tali disponibilità da parte dell’A.T. di Caltanissetta-Enna, contemplan almeno **42 cattedre** non utilizzate.

6

----- ○ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ -----

Dunque - è intuitivo -, a causa della determinazione dell’A.T. di Caltanissetta-Enna di “chiudere” le operazioni irrevocabilmente il 27/8, confermando *sic et simpliciter*

<sup>3</sup> Mentre quelli collocati dalla posizione 139 in poi essendo privi di specializzazione su sostegno venivano trattati nella successiva fase 41, quindi dopo la ricorrente.

<sup>4</sup> Solo per una questione legata alle diverse sedi indicate.



la pubblicazione del precedente 26/8 che non teneva conto dei posti appena liberatisi e negava ogni possibilità di dare corso ad alcuno scorrimento verso ulteriori assegnazioni dopo l'avvenuta propria pubblicazione, mal interpretando le disposizioni contrattualcollettive, a differenza di altri anni scolastici<sup>5</sup> in cui, nella vigenza del medesimo C.C.N.I. (!) sono state disposte ulteriori operazioni di assegnazione “a scorrimento”, addirittura per tutto il mese di settembre, la lesione subita dalla ricorrente emerge in assoluta chiarezza ed evidenza.

Ed il risultato tangibile è stato quello di pregiudicare la ricorrente (ed altri), impossibilitata ad essere assegnata su Caltanissetta, malgrado la disponibilità per l'intero anno scolastico proprio della cattedra indicata.

Il tutto è documentato in allegato.

Ovviamente vani sono risultati tutti i tentativi effettuati dalla ricorrente di porre all'attenzione dell'A.T. di Caltanissetta-Enna la questione: infatti, la ricorrente si sentiva reiteratamente rispondere dai funzionari interpellati che – da parte loro – il termine del 31 agosto era stato rispettato e che l'Ufficio non avrebbe “rifatto” le operazioni.

7

Ingeneroso, quanto errato ed illegittimo: nessun rifacimento era chiesto o preteso, ma solo un dovuto scorrimento in relazione a dette manifeste disponibilità ulteriori ben entro il 31/8, esattamente come disposto dall'Amministrazione scolastica nei pregressi anni e nella vigenza del medesimo CCNI.

Ecco, dunque, che di tali mancanze sarà chiamato questo On.le Tribunale a giudicare, attesa l'impossibilità di risolvere stragiudizialmente la questione.

Resta evidente (in maniera disarmante) la “doppia velocità” imposta a tali operazioni con i docenti, da un canto, chiamati a rispettare il termine perentorio sopra richiamato e l'Amministrazione, d'altro canto, invece, posta in condizione di differire a proprio piacimento i momenti di pubblicazione e disposizione delle predette assegnazioni, con il risultato – aberrante – di pregiudicare i diritti della ricorrente, o più correttamente (in linea generale) di tutti coloro che dai disponendi movimenti di competenza dei diversi A.T. attendevano (invano) le proprie possibilità di utile

<sup>5</sup> Il dato è ancora leggibile sui siti scolastici degli Uffici vari





movimentazione in altra provincia. Con ricadute innegabili sulle serenità familiari degli aspiranti.

E ciò solo ed esclusivamente per il colpevole non allineamento dei dati: pochi minuti prima si sono liberate almeno **42 cattedre**, ma l'A.T. di Caltanissetta-Enna ha mantenuto del tutto disallineato il proprio provvedimento creando evidente “schizofrenia” fra le rispettive pubblicazioni dei movimenti (!) che invero rispondono ad identiche esigenze e ad unica fonte normativa e contrattuale.

Dall'esame dei movimenti relativi alle assegnazioni provvisorie pubblicati dagli Uffici dei diversi AA.TT. si conferma che la enorme disponibilità in relazione a docenti che hanno effettuato assegnazione provvisoria “in uscita” da Caltanissetta, disponibilità dimostrata – per come agevolmente ricostruito dagli atti pubblicati sui siti istituzionali – **da n°42 posti liberati da docenti assegnati ad Agrigento** (che aveva già pubblicato mezzora prima !), il che - anche senza scomodare tutti gli altri uffici scolastici - crea prova tangibile della lesione subita.

Quindi, in sostanza accadeva che i numerosi posti attribuiti da altri Uffici ad assegnazione provvisoria e, quindi, per loro natura **posti la cui disponibilità era certamente acquisita al sistema ben prima del 31/08** sono stati rifiutati - per lo

8

specifico scopo naturale delle assegnazioni provvisorie - dall'A.T. di Caltanissetta-Enna, che non vi ha assegnato alcun aspirante.

L'Ufficio scolastico di Caltanissetta-Enna ha male interpretato la disposizione del C.C.N.I. in base alla quale i provvedimenti eventualmente adottati “*non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente*”: qui bisogna intendersi, sia sull'affermazione che “*...i provvedimenti adottati non possono subire modifiche...*”, sia sul discendente significato da attribuire alle eventuali “*disponibilità sopravvenute*”.

Certamente non giova invocare il C.C.N.I. nella parte in cui dispone che i provvedimenti eventualmente adottati “*...non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente...*”, perché i posti non sono sopravvenuti, ma disponibili ben prima del 31/8 (**addirittura prima della stessa pubblicazione da parte di CL** !) e nessuna modifica era necessaria, quanto un semplice “scorrimento” su posti preesistenti.





Ciò che, infatti, la ricorrente ha invocato a gran voce e chiede oggi è che l'Amministrazione proceda allo scorrimento della relativa graduatoria in relazione alle simmetriche operazioni di assegnazione provvisoria di altre province che hanno determinato la disponibilità di un oceano di cattedre ben prima del 31 agosto e prima della stessa disposizione dell'USP di Caltanissetta-Enna e non certo la modifica dei provvedimenti già assunti, che non sono di interesse per l'ins. RIGGI.

Nel caso che ci occupa, è palese, il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione del dovere di utilizzare i posti disponibili (manifestamente disponibili ben prima del 31 agosto e prima della stessa pubblicazione da parte dell'A.T. di CL-EN !) per la pubblicazione delle assegnazioni provvisorie (con termine fissato, appunto, al 31/08), dovuto, come si è detto, al bizzarro disallineamento delle scadenze da parte degli Uffici competenti: tutto ciò ha – paradossalmente – creato “ulteriori disponibilità” che, in realtà non sono sopravvenute ma coeve ed originarie, anzi addirittura preesistenti, atteso che scaturiscono solo ed esclusivamente dal disallineamento tra gli Uffici siciliani e da cui si determina una sostanziale elusione della disciplina regolatrice della materia nella parte in cui i posti disponibili ben prima del 31 agosto non sono stati destinati alla loro naturale funzione, ossia a consentire le assegnazioni e le utilizzazioni del personale di ruolo.

9

In generale, infatti, si parla di “sopravvenienze” con specifico riguardo a talune situazioni contingibili e determinate da ben altri fattori (aspettative, dimissioni, distacchi sindacali etc. etc. operate dall'1/09 in poi); viceversa, il posto di un docente che chiede ed ottiene assegnazione provvisoria verso altra provincia è per sua natura destinato alle assegnazioni in entrata nella medesima provincia.

E francamente sgomenta la renitenza a prendere atto della disfunzione fra Uffici che ha eluso la disponibilità ben 42 cattedre, come si diceva, coeve ed originarie, anzi addirittura preesistenti.

Il risultato paradossale, peraltro, è che tali cattedre andranno ai supplenti: chiuse anticipatamente le operazioni di movimentazione che hanno lasciato insoddisfatte decine di insegnanti malgrado la dimostrata capienza di cattedre coeve ed originarie, anzi addirittura preesistenti, i 42 posti ancora disponibili sulla provincia di Caltanissetta, non potranno che essere attribuiti ai precari.



Con buona pace anche del parametro di doverosa efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, essendo innegabile il maggior tasso qualitativo che il docente di ruolo apporta all'azione formativa, rispetto al docente non di ruolo e spesse volte, nemmeno abilitato all'insegnamento.

In conclusione, a fronte delle disposizioni dell'Amministrazione centrale, la quale, proprio per non pregiudicare il buon esito delle operazioni predette, fissava al 31 agosto la data di chiusura delle operazioni, si pone in maniera disarmante l'operato dell'A.T. di Caltanissetta-Enna che ha "blindato" dette operazioni al 27 agosto, senza provvedere oltre, con condotta che, quanto meno sotto il profilo della buona fede e correttezza, va senz'altro censurato, tenendo in conto innanzitutto la propria mancanza nel non aver allineato il proprio operato a quello di altri uffici, Agrigento in particolare.

La ricorrente, quindi, rimasta solo a due posti dall'ultima assegnazione provvisoria, non ha potuto beneficiare delle decine di posti disponibili in ragione dell'illegittimo agire amministrativo, qui analiticamente descritto e dimostrato.

Pertanto, la necessità di simultaneità delle operazioni in questione per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive degli aspiranti è ben colta dalla giurisprudenza di merito (cfr. [Tribunale Lavoro Siracusa](#) Ord. del 29/01/2013 in causa n.R.G. 3132/2012 - Est. D.ssa M.R. Carlà).

10

- - - - = = = = ○ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ = = = = - - - -

### SUL PERICULUM IN MORA

Ovviamente la dedotta fattispecie, affinché se ne possa ritenere un'utile pronuncia, merita senz'altro tutela cautelare.

A tal fine la **durata meramente annuale** del mancato movimento della ricorrente è già di per sé incompatibile in *re ipsa* con i tempi dell'ordinario giudizio di merito.

Ancor più lesiva appare la vicenda ove, come nel caso a mano, l'assegnazione era richiesta per avvicinamento al coniuge ed al nucleo familiare, interamente residente in provincia di Caltanissetta (come allegato in [domanda](#) – all.9 –): la ricorrente è residente a San Cataldo (CL), dove convive con una figlia ed il coniuge che ivi presta servizio (circostanze emergenti dalla domanda stessa); di contro, la scuola di titolarità



si trova a Treviso, ad una distanza chilometrica rilevante ed in una sede a dir poco scomoda rispetto alla residenza familiare.

Rimanere esclusa dall'assegnazione provvisoria nella provincia di residenza comporta gravi ed insostenibili disagi, tenuto conto di quanto di seguito specificato:

a) **importanti problemi di salute**, ampiamente documentati (all.11), gravano sulla ricorrente che è invalida con percentuale superiore ai 2/3 e portatrice d'handicap in relazione alle affiggenti patologie che consistono in una grave malattia infiammatoria cronica sistemica che comportano astenia progressiva (artrite reumatoide e polimialgia reumatica): si ribadisce, peraltro, che proprio la condizione invalidante di cui si discute concreta la ragione per la quale l'Amministrazione stessa ha consentito la partecipazione anche ai docenti neoassunti alla procedura di assegnazione provvisoria, sicché la frustrazione delle stesse esigenze già a monte ritenute legittimanti risulta indubbiamente grave

b) non è ipotizzabile, neanche teoricamente, di sopportare lo stress dell'impegnativo pendolarismo dalla sede di titolarità o comunque in tempo ragionevole rispetto alle esigenze personali e familiari: la distanza enorme fra le due province (Treviso-Caltanissetta<sup>6</sup>), unitamente alla condizione personale di salute della ricorrente lo escludono radicalmente;

b) per quanto precede, la mancanza di alternative alla possibilità di raggiungere la sede di servizio ove assicurare la presenza quotidiana a scuola, costringerebbe la ricorrente ad un sostanziale trasferimento in altra località, separandosi dal coniuge e dalla figlia ed a discapito del proprio stato di salute, senza tralasciare il dispendio economico che deriverebbe per i ripetuti spostamenti per raggiungere i propri cari.

Dunque, a causa del maldestro operato dell'Amministrazione, la ricorrente, il cui quadro personale è familiare è stato appena descritto, è costretta lontana dalla famiglia.

In giurisprudenza è stato affermato che *"...l'interesse all'assegnazione provvisoria di sede per esigenze di famiglia non è suscettibile di risarcimento per equivalente (pagamento di una somma di denaro) e non è tutelabile attraverso un giudizio di*

<sup>6</sup> Delle quali, Caltanissetta è inoltre priva di scalo aeroportuale e le sedi più vicine dotate di aeroporto sono Catania o Palermo, a loro volta distanti oltre 100 km dalla residenza.



*cognizione ordinario; infatti è altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito ad anno scolastico quasi concluso. Ne deriva l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c....” (cfr. Tribunale del Lavoro di Agrigento, Ord. 08/11/2005).*

Non pare revocabile in dubbio che la ricorrente meriti una piena tutela cautelare per ottenere immediatamente *iussu iudicis* l'assegnazione negata dal maldestro operato amministrativo (cfr. in punto di periculum Ord. [Trib. Lav. Catania](#) n°cronol. 17840/2019 del 09/05/2019 – Est. Cupri).

Per l'esposto,

#### SI CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti nei tempi più stretti possibile disponga, *contrariis reiectis* e ritenuta l'illegittimità dei comportamenti evidenziati in ricorso ed eventualmente disapplicati gli atti ostativi alla soddisfazione del buon diritto della ricorrente, pronunci ordine cautelare immediato volto all'altrettanto immediata assegnazione provvisoria della ricorrente per l'a.s. in corso su Caltanissetta;

12

#### DISPONENDO

sin d'ora in punto di misure per l'attuazione dell'emanando Ordine.

Con vittoria di spese e compensi.

Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., Ord. 23088 del 18/08/2021): al riguardo si precisa che è redatto in conformità ai dettami del D.M. n°110/2023.

Si producono:

1. CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie triennio 2019-22;
2. Intesa 27 giugno 2024;
3. Nota 101933 del 4 luglio 2024 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed ATA - a.s. 2024-2025;
4. Pubblicazione AT CL-EN 26-08-2024;
5. Assegnazioni provvisorie sostegno primaria CL;
- 5bis. Apposito elenco CL aspiranti neoassunti;



6. Pubblicazione AT Agrigento 26-08-2024;
7. Assegnazioni provvisorie primaria AG;
8. Avviso conclusioni operazioni m\_pi.AOOUSPCL-EN.REG-UFF-  
U.0017011.27/08/2024;
9. Domanda assegnazione provvisoria della ricorrente e allegati;
10. Ordinanza Trib. Siracusa;
- 10bis. Ordinanza Tribunale Catania;
11. Documentazione medica della ricorrente.

Ai fini della dichiarazione di valore si attesta che la presente lite ha valore indeterminato ed il contributo unificato è versato in misura di Legge (euro 259/00).

**Si fa espressa istanza di trattazione dell'udienza nelle modalità da remoto, o mista di cui all'art.127 bis c.p.c.**

Catania-Treviso, 5 settembre 2024

Avv. Salvatore M.A. Spataro  
[Firmato digitalmente]

13

